

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

6.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE ALFREDO BIONDI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missioni:		
PRESIDENTE	31	MACALUSO ANTONINO 33, 34
		MARTORELLI FRANCESCO 32, 35
		STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore per la VII</i>
		<i>Commissione</i> 32, 33
Sostituzioni:		Votazione segreta:
PRESIDENTE	32	PRESIDENTE 35
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Affidamento in prova del condannato militare (<i>Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato</i>) (2204) .	32	La seduta comincia alle 8,30.
PRESIDENTE	31, 32, 33, 35	FRANCESCA LODOLINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
BOATO MARCO	35	(È approvato).
CACCIA PAOLO PIETRO	35	
CICCARDINI BARTOLOMEO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	33, 34	Missioni.
FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	32, 33, 34	PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bandiera è in missione per incarico del suo ufficio.
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	34	

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Macaluso sostituisce il deputato Tripodi e il deputato Alessandro Tessari sostituisce il deputato De Cataldo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Affidamento in prova del condannato militare (Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (2204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », già approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato, nella seduta del 3 dicembre 1980.

Proseguiamo nella discussione degli articoli. Do nuovamente lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

(Legittimazione alla richiesta del beneficio).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato o dai suoi prossimi congiunti nonché proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando, dal medico militare, dall'educatore e dall'assistente sociale militare.

Ricordo che su tale articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

L'onorevole Martorelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

Il relatore Stegagnini ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: di pena aggiungere le parole: o di ufficio;

dopo le parole: da un rappresentante del comando aggiungere le parole: al quale è affidato;

sostituire le parole: e dall'assistente sociale militare con le parole: e da un esperto di cui all'articolo 5.

Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: richiesto dal condannato le parole: o dal difensore.

FRANCESCO MARTORELLI. Ritengo che l'articolo 6 sia inutile e poco chiaro. Tra l'altro, non si capisce bene quali siano i soggetti che possono richiedere il beneficio dell'affidamento in prova. E comunque in questa norma non si segnano le regole generali dell'affidamento in prova. Mi chiedo anche per quale motivo sia prevista la commissione di esperti, che certo non semplifica il procedimento.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione.* Ritengo invece che sia il caso di avvalersi degli esperti, che sono quelli dei quali si fa menzione all'articolo 5. Inoltre, ritengo importante che il beneficio dell'affidamento possa aversi anche d'ufficio, perché riguarda persone le quali non riconoscono l'organizzazione militare (per esempio, i testimoni di Geova): quindi se non fosse prevista la possibilità della proposta di ufficio si rischierebbe di rendere inoperante il meccanismo. Per questi motivi sono contrario all'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Martorelli ed ho proposto, a mia volta, un emendamento.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Se si prevede che qualcuno dia un parere, allora bisogna stabilire chi deve essere a darlo. La sezione di vigilanza — che deve dire un sì o un no all'ammissione all'affidamento — sembra un organo troppo distante. Trattandosi di dare un giudizio circa l'utilità dell'affidamento in prova, si tratta di esprimere un parere di attitudine a godere di tale beneficio. Dunque, è bene che

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

sia una commissione di esperti a dire se è utile o inutile ammettere il condannato militare all'affidamento in prova.

FRANCESCO MARTORELLI. In proposito, però, è stata fatta un'osservazione fondata: perché non anche il difensore?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Perché qui si è all'inizio di un procedimento e sarebbe come prevedere che ad una citazione di giudizio debba pensare il difensore. Ripeto, quindi, che sono contrario all'emendamento Martorelli, soppressivo dell'intero articolo, mentre sono favorevole agli emendamenti presentati dall'onorevole Stegagnini.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Per quanto riguarda il mio ultimo emendamento, invece di dire: « e da un esperto di cui all'articolo 5 » ritengo che sarebbe più opportuno dire: « e da un esperto tra quelli di cui all'articolo 5 ».

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo anch'io opportuna una formulazione del genere. Sono favorevole agli emendamenti Stegagnini e contrario all'emendamento Martorelli.

FRANCESCO MARTORELLI. Per conto mio, penso invece che gli emendamenti Stegagnini presentino degli inconvenienti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

FRANCESCO MARTORELLI. Ritiro l'emendamento, di cui sono primo firmatario, soppressivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Stegagnini, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Stegagnini, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Trantino e Tripodi, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

ANTONINO MACALUSO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'ultimo emendamento presentato dal relatore Stegagnini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo emendamento Stegagnini, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

ANTONINO MACALUSO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza).

Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare, il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: ente pubblico non militare *aggiungere le parole:* o al servizio sociale nei casi previsti dal punto primo del nono comma dell'articolo 1.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Lo scopo di questo emendamento è quello di aggiungere anche gli enti che svolgono un'attività di assistenza sociale, e quelle organizzazioni di assistenza volontaria, quali le « Misericordie », la Croce Rossa, la Croce Verde ed

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

altre, alle istituzioni alle quali il condannato militare può essere affidato in prova.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Ma ci sarebbero allora da prendere in considerazione anche i centri di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia. Riterrei preferibile la formulazione generica contenuta nell'articolo.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. D'accordo: dichiaro che non insisto sul mio emendamento.

ANTONINO MACALUSO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Giudizio direttissimo).

Per i reati di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: agli articoli 379 *aggiungere le parole:* e seguenti.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Il richiamo agli articoli successivi al 379 è implicito. Credo che l'emendamento debba considerarsi superfluo.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Ritiro il mio emendamento.

ANTONINO MACALUSO. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Clausola finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

I relatori, onorevole Luigi Dino Felisetti e onorevole Bruno Stegagnini, hanno presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire la parola: 1981 *con l'altra:* 1982.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ANTONINO MACALUSO. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione. Le motivazioni vanno ricercate negli interventi critici del capogruppo onorevole Trantino, che non ha mancato di evidenziare come il disegno di legge non soddisfi totalmente la nostra

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

parte politica. Spero però che nel corso dell'applicazione si possano ottenere risultati migliori di quelli che il provvedimento, così com'è formulato, sembra poter conseguire.

FRANCESCO MARTORELLI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

MARCO BOATO. Il gruppo radicale voterà a favore.

PAOLO PIETRO CACCIA. Anche il gruppo democristiano darà voto favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare » *(Approvato*

dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (2204):

Presenti	48
Votanti	46
Astenuti	2
Maggioranza	24
Voti favorevoli	43
Voti contrari	3

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione per la IV Commissione:

Boato, Bottari, Cantelmi, Carta, De Cinque, Felisetti, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Gullotti, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Onorato, Pucci, Revelli, Sabbatini, Salvato, Speranza, Tessari Alessandro, Vernola, Violante.

Hanno preso parte alla votazione per la VII Commissione:

Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Bernini, Biondi, Boncompagni, Caccia, Caiati, Cavaliere, Cerquetti, Ciccimessere, Corvisieri, Cravedi, Lodolini, Perrone, Ruffini, Stegagnini, Tantalo, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Macaluso, Trantino.

La seduta termina alle 9.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO